

N. 1587

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MELUZZI, DEMASI, NAPOLI Roberto,
COZZOLINO, MANIS, VENTUCCI, DI BENEDETTO, GERMANÀ,
MINARDO, NOVI, LAURO, LAURIA Baldassare, GRECO e
D’ONOFRIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante
misure urgenti nel settore lattiero-caseario

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, rivoluziona completamente il regime di gestione delle quote-latte.

Quel decreto-legge era stato preceduto da un altro, il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1996.

Intanto, sui due atti del Governo, appare evidente un vizio di legittimità costituzionale avendo entrambi valore retroattivo in contrasto dunque con l'articolo 11 delle pre-leggi, con l'articolo 2 del codice penale e l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Pur se basilare, ai fini del discorso successivo, non è intenzione dei proponenti adentrarsi in una valutazione squisitamente tecnica di presunta incostituzionalità essendo, oltretutto, essa demandata ad altre istituzioni competenti; si vuole invece affrontare la problematica della regolamentazione del regime delle quote-latte con la più assoluta serenità e senza demagogia, convinti della necessità di trovare unitariamente una soluzione che possa tener conto delle varie esigenze dei soggetti interessati.

Manifestare il proprio dissenso, dunque, sui due atti del Governo non rappresenta una forma di contestazione demagogica ma è proposta politica costruttiva e migliorativa.

La nostra, in definitiva, vuole essere una proposta di massima sulla quale, è auspicabile, si apra un dibattito da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

IL FALLIMENTO DEGLI ALLEVATORI

La normativa comunitaria ha introdotto, fin dal 1984, un regime di contingenti individuali di produzione di latte, nel quadro di quote nazionali di produzioni attribuite agli Stati membri.

La regolamentazione comunitaria prevede un sistema di penalità elevatissimo in caso di superamento della quota nazionale e l'Italia ha già dovuto versare ingenti somme all'Unione europea per il periodo 1984-1993, somme prelevate dal bilancio dello Stato, in assenza di una regolamentazione nazionale che avesse consentito di ascrivere ai produttori inadempienti l'onere derivante dal superamento della quota nazionale.

La legge 26 novembre 1992, n. 468, introduceva un nuovo quadro applicativo comunitario individuando anche criteri e modalità per l'attribuzione delle quote individuali che facevano riferimento alle produzioni realizzate da ciascun allevatore nei periodi 1° aprile 1988-31 marzo 1989 (Quota A) 1 aprile 1991-31 marzo 1992 (Quota B).

Evidentemente l'AIMA si trovò in notevoli difficoltà nella verifica della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione delle quote, ai sensi della legge n. 468 del 1992 e del successivo regolamento di attuazione, dato il gran numero di assegnatari. Conseguentemente, molti allevatori ritennero di dover contestare l'assegnazione stessa.

Intanto, il Parlamento interveniva approvando la legge 24 febbraio 1995, n. 46, che, nel convertire in legge il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, introduceva in esso l'articolo 2-bis che riconosceva, nei casi di contestazione prima menzionati, il diritto di ricorrere all'autocertificazione da parte dei produttori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Questo regime determinava una situazione paradossale per la quale la somma delle singole quote-latte veniva ad essere superiore alla quota massima nazionale determinata dalla Comunità europea.

Appare plausibile, per quanto detto, prevedere il coordinamento a livello centrale dell'attribuzione delle quote-latte e per questo può essere considerata giusta la linea adottata dal Governo, tesa ad abbandonare

il regime delle autocertificazioni, così come previsto già nel decreto 12 marzo 1996, n. 124, reiterato con i decreti 16 maggio 1996, n. 260, e dell'8 luglio 1996, n. 353, che addirittura ha previsto la sospensione del sistema dell'autocertificazione fino al 31 marzo 1997.

Il decreto n. 124 del 1996 assumeva comunque valore retroattivo, in quanto sospendeva l'efficacia dell'autocertificazione relativa alle quote della campagna 1° aprile 1995-31 marzo 1996 soltanto quindici giorni prima della scadenza e dunque al più la normativa d'urgenza avrebbe potuto avere efficacia a partire dal giorno 15 marzo 1996, data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 4 dell'articolo 1, in particolare, prevedeva che, ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1° aprile 1995 - 31 marzo 1996, gli acquirenti erano tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dal bollettino AIMA lo stesso articolo 1, comma 1, prevedeva dover essere pubblicato entro il 31 marzo 1996, e che fu effettivamente pubblicato il 29 marzo 1996.

Dunque, non si capisce come gli allevatori avrebbero potuto verificare un'eventuale loro produzione in esubero il giorno 15 marzo, se in realtà la quota venne attribuita in maniera ufficiale solo il giorno 29 marzo 1996 (data di pubblicazione del bollettino AIMA previsto dal decreto n. 124 del 1996).

Presumibilmente proprio a causa della retroattività è insorto conflitto davanti alla Corte costituzionale su tali normative d'urgenza, ed alcuni TAR, su ricorsi delle associazioni produttori latte o di singoli associati, hanno sospeso l'efficacia del bollettino AIMA.

L'AIMA è ancora in attesa della decisione del Consiglio di Stato.

Ancora oggi, le associazioni produttori latte, operanti nelle Regioni in cui sono intervenute le suddette sospensioni stanno addirittura operando le «compensazioni» di cui si parlerà appresso, su dati precedenti a quelli pubblicati sul bollettino AIMA del 29 marzo 1996 e che secondo i decreti citati

stabilivano l'attribuzione definitiva delle quote-latte.

Oltre alla presumibile incostituzionalità della normativa indicata, va sottolineato che non è accettabile il voler conferire al nuovo *status* efficacia a partire dal 1° aprile 1995.

Molti allevatori si troverebbero a dover pagare una multa che in totale dovrebbe complessivamente ammontare intorno ai 400 miliardi di lire. Sanzione unicamente dovuta per la «deficienza» di una legislazione chiara, e per l'inadempimento (anche se non proprio voluta) da parte della AIMA, che rese necessaria la scelta del Parlamento a prevedere l'autocertificazione.

È fuor di dubbio che un numero notevole di allevatori sarà inesorabilmente costretto al fallimento con gravissime conseguenze occupazionali.

La scelta del Governo di sospendere l'efficacia dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 727 del 1994, scelta come si è detto già operata dal Governo con i decreti 12 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, è plausibile a condizione che la nuova disciplina non abbia valore retroattivo.

LA COMPENSAZIONE

Poichè non tutti gli allevatori, nel periodo annuale, riescono a produrre il quantitativo massimo determinato dalla consistenza della quota-latte, mentre altri producono una quantità superiore all'ammontare previsto, il legislatore europeo con il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e quindi il Parlamento italiano con la legge n. 468 del 1992 e successivo regolamento CEE d'attuazione hanno previsto la possibilità di operare una compensazione tra le minori e le maggiori quantità prodotte, purchè non venga superata la quota nazionale massima riconosciuta dall'Unione europea.

Lo *status quo* precedente al decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, consentiva che ad operare la compensazione fossero le associazioni produttori latte, che entrando in

possemo in tempo reale dei dati di produzione dei loro associati, erano in grado di poter compensare le maggiori quantità prodotte con la sottoproduzione degli allevatori «meno attivi». Dunque, per un determinato periodo di tempo, la compensazione è stata operata tacitamente dalle APL.

Purtroppo, oggi non è oggettivamente più possibile continuare con lo stesso sistema. Infatti, la Commissione delle Comunità europee, con parere motivato ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, del 20 maggio 1996, ha stigmatizzato tale sistema di compensazione.

Secondo la Commissione «...La Repubblica italiana, mantenendo un sistema di compensazione delle consegne a livello delle APL invece di procedere a tale compensazione a livello nazionale o a livello degli acquirenti come previsto dal regolamento CEE n. 3950/92, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del suddetto Regolamento...».

È imminente pertanto l'instaurazione di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per detta violazione.

Come a nostro avviso è plausibile ed encomiabile la volontà del Governo di rientrare nell'ambito della «legittimità» europea, così siamo critici sulla linea risolutiva adottata dallo stesso ministro senatore Michele Pinto.

È il caso di precisare subito che il nostro dissenso è relativo alla scelta del Governo di far operare la compensazione dall'AIMA.

La nostra proposta alternativa che consente, oltretutto, egualmente il rispetto della normativa comunitaria, prevede due livelli di compensazione.

La prima compensazione deve essere necessariamente operata dagli acquirenti che, anche alla luce delle proposte del Governo, essendo responsabili e garanti del superamento della quota-latte da parte degli allevatori, saranno attenti all'andamento della loro produzione. Essi, mantenendo il contatto quotidiano con il produttore, possono svolgere anche la funzione di educare gli stessi, affinché possano seguire un corretto programma di produzione.

È evidente che gli acquirenti, con tale sistema, saranno maggiormente attenti a che

ogni allevatore resti nel limite della produzione massima assegnata, operando intanto in modo considerevole al fine di ridurre i casi di superamento della quota-latte e nello stesso tempo riducendo al minimo i casi di sottoproduzione.

A noi pare del tutto incomprensibile la scelta del Governo di assegnare la responsabilità della compensazione all'AIMA e quella del prelievo agli acquirenti.

Queste sono due responsabilità che devono necessariamente essere condivise dallo stesso soggetto.

Gli stessi acquirenti, comunicando all'AIMA le compensazioni da essi stessi operate nell'ambito dei loro clienti-produttori, consentirebbero all'AIMA di determinare la quota residua nazionale disponibile per l'ulteriore compensazione.

A questo punto l'AIMA potrebbe effettuare la definitiva compensazione nazionale tenendo conto di parametri oggettivamente accettabili e che soprattutto non determinino effetti tali da incrementare il divario tra le diverse aree del paese.

Il ministro Pinto, invero, con encomiabile «tempismo» ha proposto nel decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, un ordine di priorità da seguire per la compensazione nazionale.

Siamo favorevoli all'introduzione di un ordine di priorità, ma fortemente contrari alla scelta politica indicata dallo stesso Ministro.

Non si capisce perchè Egli abbia voluto rivoluzionare l'ordine di priorità previste dall'articolo 5, comma 12, della legge n. 468 del 1992.

Questa legge aveva previsto per le aziende aventi sede nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, di poter usufruire prioritariamente dell'attribuzione delle quote-latte non utilizzate.

Riteniamo che il Parlamento in quell'occasione abbia compiuto una scelta giusta ed equa.

Oggi, con il decreto-legge n. 463 del 1996 il Governo ha operato una scelta politicamente diversa che comporta il rischio concreto di determinare la «morte» di numerose aziende operanti nelle zone svantaggiate.

L'articolo 3 del decreto-legge di cui si discute, infatti, prevede in pratica tre ordini di priorità essenziali.

Priorità *a* è stata prevista in favore dei produttori delle zone di montagna.

Priorità *b* è stata assegnata in favore dei produttori dei titolari di Quota A e di Quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della Quota B, nei limiti del quantitativo ridotto.

Priorità *c* è stata invece assegnata in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93.

Vedremo subito, perchè questo sistema adottato dal Governo mette «in ginocchio» le aziende delle zone svantaggiate.

Priorità a

Intanto, è il caso di precisare che la quantità di latte prodotto nelle zone di montagna rappresenta una percentuale insignificante rispetto al totale prodotto a livello nazionale.

Considerato che, è necessario evitare la desertificazione delle montagne e zone collinari dove oltretutto il reddito è altamente precario per gli operatori zootecnici ivi residenti riteniamo sia equa ed obbligata la scelta del Governo di tutelare prioritariamente proprio le aziende di montagna.

Questa scelta, comunque avvantaggia le regioni settentrionali, in quanto la quasi totalità degli insediamenti produttivi montani è localizzata nel nord Italia.

Priorità b

Il Parlamento italiano approvando la legge n. 46 del 1995 riduceva di fatto la consistenza delle quote-latte al fine di rientrare nell'ambito del massimale previsto dal Regolamento 3950/92 e nella successiva legge n. 468 del 1992.

Il legislatore in quel caso all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) escludeva, per evidenti motivi, la riduzione per quelle aziende ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28

aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonchè nelle isole.

La proposta del Governo, conferisce priorità nell'ambito della compensazione proprio alle aziende che non essendo ubicate nelle zone svantaggiate subivano la riduzione delle quote.

Ma, se è vero come è vero che della totalità del latte prodotto a livello nazionale che ammonta a 9.537.301 tonnellate, una percentuale dell'80,817 per cento pari a 7.707.765 tonnellate, è prodotto nel nord della penisola e che soltanto il 19,183 per cento, pari a 1.829.536 tonnellate, nelle altre regioni, e se risultano veri i dati dell'AIMA che dimostrano come delle 896.817 tonnellate di latte «tagliate» il 94 per cento fu decurtato ad aziende settentrionali, escludendo Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta, si comprende bene come la priorità *b* del decreto n. 463 del 1996 favorirà per il 94 per cento le aziende ubicate nelle zone non svantaggiate.

Dunque, è verosimile che una volta assegnate, per compensazione, le quote alle aziende rientranti nelle priorità *a* e *b*, non resteranno ulteriori quantità di latte per poter compensare le aziende ubicate nelle zone svantaggiate.

È questa proprio la grande iniquità del decreto-legge n. 463 del 1996 proposto proprio dal ministro Pinto, eletto con il recupero proporzionale al Senato in un collegio della provincia di Salerno, la cui economia è prevalentemente agricolo-zootecnica.

Le aziende meridionali saranno costrette al fallimento non potendo oltretutto operare una programmazione di produzione ad inizio stagione.

REVISIONE EUROPEA DELLE QUOTE-LATTE

Nell'ambito poi della riorganizzazione di tutto il sistema delle quote-latte appare indifferibile la necessità che il Governo si attivi per ottenere, a livello comunitario, la revisione, migliorativa per l'Italia, della quota totale nazionale, oggi notevolmente penalizzante per tutto il settore.

INSERIRE GRAFICO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato con decorrenza dal periodo 1996-1997,

Art. 2.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«2. Acquisiti da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali i pareri del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e degli assessorati all'agricoltura delle regioni italiane, sui criteri per la riduzione delle quote individuali, prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica entro il 15 gennaio di ogni anno, un Bollettino degli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote-latte per la stagione in corso, unificando le Quote A, in seguito definite ex quote A, e le Quote B, in seguito definite ex Quote B. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA. Le assegnazioni di cui al presente articolo devono comunque tener conto dell'esito dei ricorsi presentati dai produttori avverso il bollettino n. 2 della campagna 1995-1996 edito dalla AIMA il 29 marzo 1996. Negli elenchi i produttori aderenti a cooperative di acquisto devono essere indicati separatamente, sotto il nome della società cooperativa di appartenenza. Il Bollettino inoltre conterrà

l'elenco dei produttori che hanno aderito a programmi di abbandono delle produzioni, eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali».

Art. 3.

1. La mancata produzione e commercializzazione di latte per un intero periodo, elevabile a due nei casi di forza maggiore di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, comporta la perdita della quota assegnata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, i produttori che hanno perso la quota possono richiedere all'AIMA, entro il 28 febbraio del periodo di mancata produzione, la riattribuzione della quota medesima.

3. L'AIMA, accertata la ripresa produttiva da parte dei richiedenti, di cui al comma 2, provvede alla riattribuzione della quota, nei limiti di quella già posseduta, con effetto dal successivo 1° aprile, comunicandolo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo produttore entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui il produttore stesso ha inoltrato domanda di riattribuzione della quota.

4. Qualora l'AIMA non provveda a comunicare la riattribuzione della quota entro il termine previsto dal comma 3, la domanda si intende tacitamente accolta.

5. Le quote revocate ai sensi del presente articolo saranno attribuite in maniera proporzionale, ai produttori operanti nell'ambito della stessa regione.

6. Nel caso in cui le produzioni realizzate dal singolo produttore nel corso di un periodo siano inferiori al 40 per cento della quota assegnata, quest'ultima viene ridotta del 30 per cento ed attribuita in maniera proporzionale dall'AIMA ai produttori operanti nell'ambito della stessa regione, fatte salve le possibilità di riassegnazione, che avverranno secondo le modalità previste dai commi da 1 a 5 del presente articolo.

7. Qualora nel periodo in cui la quota è stata decurtata del 30 per cento la produzione superi il limite massimo previsto dalla stessa quota, il produttore gode priorità assoluta per l'eventuale compensazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 17.

8. l'AIMA provvede a revocare ed a ridurre le quote, comunicandolo ai produttori comunque entro il 30 agosto del periodo successivo a quello di mancata o ridotta produzione; la revoca o la riduzione ha effetto dal 1° aprile precedente la data della comunicazione.

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono del Bollettino di cui all'articolo 2 della presente legge per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote-latte ed il prelievo supplementare».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e trasmetterle alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonchè all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori loro clienti per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano a compensazione avvenuta. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare».

Art. 7.

1. I produttori associati di cooperative di acquirenti versano il prelievo supplementare solo a compensazione avvenuta.

2. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo di cui al comma 1, possono pattuire forme di garanzia a tal fine costituite dal produttore che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da effettuarsi a cura dell'acquirente medesimo.

3. L'acquirente rimane comunque responsabile del versamento di cui al presente articolo, nell'importo e nei tempi dovuti, a seguito della compensazione, anche nell'ipotesi che le garanzie risultino inidonee ed insufficienti.

Art. 8.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, 468, sono abrogati.

Art. 9.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«5. Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun periodo, il produttore comunica all'acquirente e per conoscenza alla AIMA

l'ammontare della produzione relativa al periodo precedente. Entro tre mesi dal termine di ciascun periodo gli acquirenti effettuano la compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori loro clienti, computando le consegne effettuate da tutti i produttori titolari di quota ed imputando ai produttori che hanno superato la propria quota, con apposita comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità del prelievo supplementare, eventualmente dovuto. La stessa comunicazione deve essere inviata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano ove hanno sede gli acquirenti nonchè all'AIMA».

Art. 10.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati.

Art. 11.

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«8. Entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'articolo 9, i produttori versano il prelievo supplementare e ai medesimi verranno restituite dagli acquirenti le somme residue spettanti, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale».

Art. 12.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato.

Art. 13.

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«10. I produttori provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le

vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni».

Art. 14.

1. Gli acquirenti ed i produttori versano il prelievo supplementare relativo alle vendite dirette nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 1233, lettera *a*) delle istruzioni generali del Ministero del tesoro 30 giugno 1939, intestata a: Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca; aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. Gli acquirenti o i produttori che effettuano vendite dirette, trasmettono all'AIMA le ricevute dei versamenti entro dieci giorni dall'effettuazione dei versamenti medesimi.

Art. 15.

1. I produttori titolari di quota e che hanno effettuato soltanto vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio successivo alla chiusura del periodo, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e prodotti lattieri venduti per vendita diretta.

2. L'AIMA provvederà ad operare la compensazione tra le maggiori e minori produzioni secondo quanto previsto dall'articolo 17.

Art. 16.

1. I produttori che hanno effettuato vendite per consegna e vendite dirette, comunicano al loro acquirente entro quindici giorni dal termine di ciascun periodo sia l'ammontare di latte prodotto e venduto per consegna e sia i quantitativi prodotti e venduti direttamente.

2. Ai fini della compensazione, di cui all'articolo 9, l'acquirente terrà conto del totale della produzione dichiarata.

Art. 17.

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori aventi aziende ubicate all'interno del territorio di un arco naturale nazionale o di un parco naturale regionale;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, nonché nelle isole;

d) in favore delle aziende che producono o commercializzano latte destinato alla fabbricazione di derivati caseari DOC oppure DOP;

e) in favore dei produttori titolari di ex Quota A ed ex Quota B nei confronti dei quali fu disposta la riduzione dell'ex Quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

f) in favore di tutti gli altri produttori.

Art. 18.

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di un'indennità a cia-

scun titolare per la cessione della quota-latte di cui è titolare.

2. L'AIMA riassegna le quote cedute ai sensi del comma 1, ai richiedenti, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che il 100 per cento dei quantitativi sia attribuito nella stessa regione o nella provincia autonoma di provenienza:

a) i richiedenti l'attribuzione di una nuova quota, che all'atto della cessione della quota da parte del titolare dimostrino di aver avuto un rapporto di collaborazione di almeno trenta giorni nell'espletamento delle mansioni di produzione del titolare;

b) le istituzioni pubbliche e gli enti ed organizzazioni private che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;

c) le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche;

d) i richiedenti l'attribuzione di una nuova quota che intendano insediare la propria azienda in una zona di montagna o in zone rientranti nel territorio di un parco naturale nazionale o regionale;

e) i richiedenti l'attribuzione di una nuova quota, che intendano insediare la propria azienda nel territorio delle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, nonché nelle isole;

f) giovani agricoltori di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

g) produttori a cui è stata ridotta la ex Quota B ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

Art. 19.

1. All'anticipazione delle spese derivanti dal programma di abbandono delle quote latte previsto dall'articolo 18, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

Art. 20.

1. L'AIMA realizza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sistema informatico nazionale al fine di rendere possibile la gestione amministrativa del regime quote latte ed il trasferimento delle informazioni su supporto magnetico.

2. Ogni acquirente dovrà inviare all'AIMA entro il giorno 5 di ogni mese un supporto magnetico compatibile attestante le quantità di latte acquistate nel mese precedente.

Art. 21.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di attuazione della presente legge. Con l'emanazione del predetto decreto è abrogata ogni altra norma in contraddizione con quanto previsto dalla presente legge.

